

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 102-6294

**LINEE DI INDIRIZZO PER IL PROCESSO DI RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA CONSEQUENTE ALLA LR 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferraris:

L'art. 12, comma 8 della LR 23/2015 prevede che la Giunta regionale a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alla province in attuazione della L 56/2014, con propria deliberazione, provveda alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

In tal senso la Giunta regionale ha avviato un processo di riorganizzazione delle strutture maggiormente coinvolte dalla riforma (con l'istituzione di 5 strutture temporanee "Agricoltura del territorio" e il processo di revisione interno alla direzione Coesione sociale); tale processo, formalizzato anche attraverso l'individuazione di specifici obiettivi interdirezionali per l'anno in corso, si è articolato in analisi organizzative congiunte con le direzioni maggiormente coinvolte dal processo di riordino delle funzioni e in approfondimenti con le direzioni centrali competenti in materia di Risorse umane, Patrimonio e tecnico, Sistemi informativi, e in altre funzioni ascritte alla competenza del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale (Servizi Generali Operativi, uffici URP).

Il completamento del processo di convergenza dell'inquadramento del personale trasferito ex LR 23/2015, oggi inserito nel ruolo separato di durata transitoria, deve peraltro necessariamente attendere la stipulazione del nuovo CCNL, ma si rende ormai necessaria e non più rinviabile, ad oltre un anno e mezzo dalla decorrenza del trasferimento stesso (1 gennaio 2016), l'adozione di tutti i provvedimenti utili a massimizzare la coerenza della gestione dell'assetto organizzativo, ad assumere i possibili interventi a carattere ordinamentale e a perseguire l'obiettivo dell'efficienza gestionale.

Oltre alle risultanze delle suddette analisi, nell'elaborazione delle presenti linee di indirizzo si è altresì tenuto conto:

- della particolare complessità gestionale del personale ex provinciale distaccato presso le amministrazioni di provenienza per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate dalla LR 23/2015 alle province piemontesi che, di fatto, comporta nuove sfide organizzative che si aggiungono alle ordinarie problematiche nella gestione delle risorse umane e nel soddisfacimento del relativo fabbisogno per l'esercizio delle attività;
- dell'inevitabile ridisegno della dislocazione territoriale degli uffici regionali, dovuto sia all'acquisizione di 389 dipendenti con sede decentrata (pari al 76% del personale trasferito ed assegnato agli uffici regionali – 510 unità) che al necessario ripensamento per ogni funzione riacquisita del miglior livello di decentramento gestionale possibile tale da assicurare nei confronti del territorio l'erogazione di servizi e di informazioni, l'accesso all'Ente Regione espresso dalla collettività locali, la gestione locale delle funzioni. In tal senso occorre delineare strumenti organizzativi che consentano il contemperamento tra l'efficienza gestionale, frutto di un processo di accentramento verso le strutture regionali della sede centrale di Torino (attività di programmazione, utilizzo di procedure centrali, informatizzazione dei procedimenti e dei processi, ecc.), e l'efficacia nei confronti dell'utenza e del territorio. In tale quadro spetterà poi alle direzioni definire, per i

diversi processi gestiti, quale livello di decentramento operativo sia necessario, ottimale e sostenibile (sportelli, rappresentanza, dialogo con il territorio, attività ispettive e di controllo, ecc.);

- delle considerazioni emerse nel quadro delle relazioni istituzionali fra Regione Piemonte, Province piemontesi e Città metropolitana di Torino, che hanno richiesto una continua interlocuzione e una valutazione delle diverse criticità che la complessa gestione delle funzioni comporta;

- del dialogo avviato, fin da subito, con i rappresentanti delle OO.SS. aziendali (ma anche con quelli provenienti delle province) per quanto attiene le problematiche di pertinenza;

- della necessità di integrare i criteri di mobilità interna alle disposizioni dell'art 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alla luce dell'accresciuto decentramento operativo del personale regionale (su di un totale di 2900 dipendenti in servizio, 550 operano in sede decentrata, pari al 19% della forza lavoro).

Ciò premesso,

considerato che oltre a puntuali interventi di natura spiccatamente organizzativa, occorre integrare alcuni degli ordinari strumenti e modalità gestionali al fine di perseguire una efficace gestione dell'attività amministrativa;

richiamato quanto disposto con DGR n. 6-5429 del 25 luglio 2017 in ordine alla graduazione degli incarichi dirigenziali e alla disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;

vista l'Intesa del 18/12/2017 tra la Regione Piemonte e le OOSS che prevede tra l'altro il superamento del ruolo separato di durata transitoria ex art. 12, comma 3 della L.R 23/2015;

si ritiene opportuno stabilire le seguenti linee di indirizzo riferite a specifiche tematiche:

**a) Superamento giuridico del ruolo separato di durata transitoria (ex art. 12, comma 3 della LR 23/2015).**

- Si tratta di uno strumento di natura giuridico-economica per assolvere alle previsioni di legge (ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014 conservazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento);
- dal punto di vista organizzativo, conseguentemente, il personale ivi iscritto può accedere agli ordinari istituti di mobilità interna ed esterna all'Ente, secondo le rispettive discipline, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014;
- per quanto attiene all'attribuzione delle attività di lavoro al personale distaccato (ex art. 12, comma 4), occorre far riferimento al criterio della prevalenza dell'impiego sulle funzioni confermate, attribuite e delegate ai sensi della LR 23/2015, già utilizzato per l'individuazione dei contingenti di personale da trasferire presso la Regione Piemonte. Nel rispetto di tale principio, sono ammissibili da parte degli enti di distacco disposizioni di integrazione o modificazione di tali attività anche rispetto a materie e procedimenti connessi, anche nel contesto delle riorganizzazioni effettuate da ciascuna provincia o città metropolitana, rientrando tali disposizioni nelle ordinarie modalità di gestione organizzativa e del rapporto di lavoro del personale loro messo a disposizione attraverso il distacco; il suddetto principio di maggiore flessibilità viene ammesso in un contesto di reciprocità fra la Regione Piemonte e gli enti di distacco e attuato previa informazione alla Regione Piemonte;

- le direzioni regionali di riferimento, nell'esercitare per quanto di competenza la responsabilità regionale verso le funzioni, materie o attività confermate, attribuite e delegate dalla LR 23/2015, collaborano con gli enti delegati, anche attraverso l'impiego di proprio personale ove necessario, per il corretto svolgimento delle stesse;
- ai fini della gestione dell'art. 12, comma 9, le esigenze di sostituzione considerate indispensabili nell'ambito del contingente del personale distaccato vengono soddisfatte prioritariamente attraverso gli strumenti dell'istituto della mobilità interna;
- successivamente all'adozione di specifici provvedimenti di mobilità o di accordi, si provvederà ad aggiornare con determinazione dirigenziale gli allegati alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, con la quale la Regione Piemonte ha approvato l'accordo contenente gli elenchi nominativi del personale delle Province e della Città metropolitana da trasferire o di cui viene disposto l'avvalimento;
- i soggetti competenti della Regione e degli enti di distacco devono procedere alla formale presa d'atto degli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità del personale trasferito ai sensi della LR 23/2015, nel rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del personale acquisito. In particolare, per il personale regionale distaccato, ciascuna Provincia/Città metropolitana formulerà a Regione una proposta ricognitiva in cui saranno enucleate, in una motivata relazione di continuità rispetto alle attività attualmente svolte, supportata dai provvedimenti formali correlati agli incarichi in esame; Regione procederà a conferire con proprio atto giuntale carattere costitutivo agli stessi con scadenza parificata agli altri incarichi regionali, fermo rimanendo, sul piano economico, l'osservanza dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014. La suddetta procedura interesserà anche il personale parzialmente impiegato in utilizzo condiviso, per intervenuto accordo o convenzione con le province.

**b) Configurazione delle articolazioni decentrate a livello provinciale e sub-provinciale delle strutture e degli uffici regionali.**

Nell'attuale prospettiva di strutture organizzative territoriali a livello di quadrante, effettuato il riordino delle sedi fisiche atte ad ospitare gli uffici regionali, si definiscono le seguenti articolazioni territoriali:

**b. 1) Strutture organizzative territoriali:**

Settori e strutture temporanee e di progetto (ex art. 6, comma 2 della LR 23/2008) per le quali il provvedimento organizzativo di istituzione ne definisce nel nome o nei contenuti il riferimento alla competenza territoriale di quadrante. La sede della struttura coincide con la sede di lavoro del dirigente responsabile e della sua unica segreteria.

**b. 2) Unità territoriali**

Unità territoriale è l'articolazione, di norma a livello di capoluogo di provincia, di strutture organizzative territoriali di quadrante. Ove le peculiarità geografiche o del tessuto socio-economico le rendano necessarie, è possibile individuare unità territoriali a livello sub-provinciale.

**b. 3) Presidi**

Presidio è una sede regionale decentrata, ordinariamente a livello di capoluogo di provincia, dove trovano sede di lavoro dipendenti regionali assegnati a strutture centrali.

Il presidio assicura, una volta individuati, i servizi diretti al cittadino e al territorio e partecipa ordinariamente all'elaborazione di procedimenti, processi e attività tecnico-ispettive definiti a livello centrale a prescindere dal riferimento territoriale delle pratiche.

Il presidio può avere rilevanza anche interdirezionale e i dipendenti ivi allocati ottimizzano la collaborazione e l'interscambio anche a scavalco delle diverse strutture organizzative di riferimento e come gestione integrata con i servizi erogati dagli uffici URP attivati nei capoluoghi di provincia.

b. 4) Ubicazioni di telelavoro in uffici a gestione regionale

Ad integrazione del sistema delle sedi regionali sopra delineato, possono sussistere, infine, delle mere ubicazioni fisiche atte a ospitare postazioni di lavoro, ove i costi di gestione siano sostenibili e giustificabili, da intendersi quali sedi di telelavoro a carico della Regione Piemonte.

A completamento delle articolazioni territoriali sopra descritte, si citano gli uffici con sede specifica e precisamente:

- l'Ufficio di Roma
- l'Ufficio di Bruxelles
- la sede di Cuneo del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera
- il Settore Sismico con sede a Pinerolo

L'istituzione o la modificazione delle Unità territoriali e dei Presidi è effettuata dal Segretario generale sentite le direzioni interessate, previa istruttoria dei settori competenti in materia di organizzazione e del patrimonio regionale su proposta del direttore. Quest'ultimo è tenuto a motivarne la richiesta di formalizzazione. Detta articolazione integra e specifica i provvedimenti di organizzazione di istituzione delle strutture organizzative. In sede di prima applicazione viene effettuata una ricognizione delle strutture organizzative aggiornate alle ultime modifiche, unitamente all'individuazione per ciascuna delle eventuali articolazioni territoriali

c) **Indirizzi di gestione del personale.**

La sede di lavoro del dipendente regionale viene definita nel contratto individuale di lavoro e con successivi eventuali provvedimenti di mobilità interna, nel contesto delle strutture organizzative e delle articolazioni su indicate, ove la sede di lavoro sia diversa dal capoluogo regionale. E' fatta salva la specifica disciplina del lavoro a distanza.

Ai fini del controllo dell'osservanza degli obblighi cui è tenuto ciascun dipendente, la/le Direzione/i responsabile/i del presidio e/o delle ubicazioni di telelavoro possono avvalersi, in ottemperanza all'obbligo di collaborazione nei confronti dell'Amministrazione che ciascun dirigente ha, della dirigenza regionale operante a livello decentrato o in missione, oltre che del ruolo di coordinamento del personale attribuibile ai funzionari nei limiti della regolamentazione regionale.

Il personale addetto ai servizi generali operativi (uscieri, autisti, centralinisti, ecc.) presente negli uffici decentrati viene assegnato funzionalmente ad un responsabile di struttura territoriale.

d) **Adeguamento della disciplina della mobilità interna all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e smi.**

I criteri di mobilità interna (di cui alla DGR n. 33-6812 del 2.12.2013) sono integrati, previo confronto sindacale, con la esplicita previsione dell'esercizio della facoltà datoriale della mobilità (in capo a ciascun direttore per la mobilità interna alla direzione, in capo al direttore competente in materia di Personale per la mobilità interdirezionale). La stessa viene attuata dopo aver esperito le ordinarie procedure di mobilità volontaria (ricerca di professionalità, mobilità concordata, utilizzo della BDP, ecc.). Tale strumento si rende necessario per sopperire ove del caso, con efficacia e celerità, alle maggiori esigenze di servizio che rendono critico l'assolvimento delle funzioni, incidendo sugli evidenti squilibri

dell'attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative e dell'assegnazione dei carichi di lavoro.

In sede di Commissione bilaterale mobilità le linee guida della presente deliberazione sono state portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali aziendali, tenuto conto che le materie oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, trattandosi di materie relative all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro che l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 riconduce in via esclusiva ai poteri datoriali di diritto privato, nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi dell'amministrazione di appartenenza. Il confronto si è concluso con l'incontro del 18 dicembre 2017.

In data 18/12/2017 in seduta plenaria delle rispettive delegazioni trattanti si è concluso con esito complessivamente positivo il confronto conseguente all'informativa resa sui punti a) b) e c) su esposti.

In data 4 dicembre 2017 le linee guida della presente deliberazione sono state portate a conoscenza delle Province/Città metropolitana durante apposito incontro tecnico di confronto.

Richiamati:

il D.Lgs. 165/ 2001 e, in particolare: l'art. 5 Potere di organizzazione, l'art. 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche e l'art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi;

la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la L.R. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

ritenuto opportuno, tutto quanto ciò premesso, dare mandato agli uffici competenti della Direzione Segretariato generale, nel rispetto delle linee fondamentali espresse, di predisporre i conseguenti provvedimenti;

- Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,  
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare le seguenti linee di indirizzo suddivise per specifiche tematiche:

a) **Superamento giuridico del ruolo separato di durata transitoria (ex art. 12, comma 3 della LR 23/2015).**

- Si tratta di uno strumento di natura giuridico-economica per assolvere alle previsioni di legge (ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014 conservazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento);

dal punto di vista organizzativo, conseguentemente, il personale ivi iscritto può accedere agli ordinari istituti di mobilità interna ed esterna all'Ente, secondo le rispettive discipline, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014;

per quanto attiene all'attribuzione delle attività di lavoro al personale distaccato (ex art. 12, comma 4), occorre far riferimento al criterio della prevalenza dell'impiego sulle funzioni confermate, attribuite e delegate ai sensi della LR 23/2015, già utilizzato per l'individuazione dei contingenti di personale da trasferire presso la Regione Piemonte. Nel rispetto di tale principio, sono ammissibili da parte degli enti di distacco disposizioni di integrazione o modificazione di tali attività anche rispetto a materie e procedimenti connessi, anche nel contesto delle riorganizzazioni effettuate da ciascuna provincia o città metropolitana, rientrando tali disposizioni nelle ordinarie modalità di gestione organizzativa e del rapporto di lavoro del personale loro messo a disposizione attraverso il distacco; il suddetto principio di maggiore flessibilità viene ammesso in un contesto di reciprocità fra la Regione Piemonte e gli enti di distacco e attuato previa informazione alla Regione Piemonte;

le direzioni regionali di riferimento, nell'esercitare per quanto di competenza la responsabilità regionale verso le funzioni, materie o attività confermate, attribuite e delegate dalla LR 23/2015, collaborano con gli enti delegati, anche attraverso l'impiego di proprio personale ove necessario, per il corretto svolgimento delle stesse;

ai fini della gestione dell'art. 12, comma 9, le esigenze di sostituzione considerate indispensabili nell'ambito del contingente del personale distaccato vengono soddisfatte prioritariamente attraverso gli strumenti dell'istituto della mobilità interna;

successivamente all'adozione di specifici provvedimenti di mobilità o di accordi, si provvederà ad aggiornare con determinazione dirigenziale gli allegati alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, con la quale la Regione Piemonte ha approvato l'accordo contenente gli elenchi nominativi del personale delle Province e della Città metropolitana da trasferire o di cui viene disposto l'avvalimento;

i soggetti competenti della Regione e degli enti di distacco devono procedere alla formale presa d'atto degli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità del personale trasferito ai sensi della LR 23/2015, nel rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del personale acquisito. In particolare, per il personale regionale distaccato, ciascuna Provincia/Città metropolitana formulerà a Regione una proposta ricognitiva in cui saranno enucleate, in una motivata relazione di continuità rispetto alle attività attualmente svolte, supportata dai provvedimenti formali correlati agli incarichi in esame; Regione procederà a conferire con proprio atto giuntale carattere costitutivo agli stessi con scadenza parificata agli altri incarichi regionali, fermo rimanendo, sul piano economico, l'osservanza dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014. La suddetta procedura interesserà anche il personale parzialmente impiegato in utilizzo condiviso, per intervenuto accordo o convenzione con le province.

b) **Configurazione delle articolazioni decentrate a livello provinciale e sub-provinciale delle strutture e degli uffici regionali.**

Nell'attuale prospettiva di strutture organizzative territoriali a livello di quadrante, effettuato il riordino delle sedi fisiche atte ad ospitare gli uffici regionali, si definiscono le seguenti articolazioni territoriali:

b. 1) Strutture organizzative territoriali:

Settori e strutture temporanee e di progetto (ex art. 6, comma 2 della LR 23/2008) per le quali il provvedimento organizzativo di istituzione ne definisce nel nome o nei contenuti il riferimento alla competenza territoriale di quadrante. La sede della struttura coincide con la sede di lavoro del dirigente responsabile e della sua unica segreteria.

b. 2) Unità territoriali

Unità territoriale è l'articolazione, di norma a livello di capoluogo di provincia, di strutture organizzative territoriali di quadrante. Ove le peculiarità geografiche o del tessuto socio-economico le rendano necessarie, è possibile individuare unità territoriali a livello sub-provinciale.

b. 3) Presidi

Presidio è una sede regionale decentrata, ordinariamente a livello di capoluogo di provincia, dove trovano sede di lavoro dipendenti regionali assegnati a strutture centrali.

Il presidio assicura, una volta individuati, i servizi diretti al cittadino e al territorio e partecipa ordinariamente all'elaborazione di procedimenti, processi e attività tecnico-ispettive definiti a livello centrale a prescindere dal riferimento territoriale delle pratiche.

Il presidio può avere rilevanza anche interdirezionale e i dipendenti ivi allocati ottimizzano la collaborazione e l'interscambio anche a scavalco delle diverse strutture organizzative di riferimento e come gestione integrata con i servizi erogati dagli uffici URP attivati nei capoluoghi di provincia.

b. 4) Ubicazioni di telelavoro in uffici a gestione regionale

Ad integrazione del sistema delle sedi regionali sopra delineato, possono sussistere, infine, delle mere ubicazioni fisiche atte a ospitare postazioni di lavoro, ove i costi di gestione siano sostenibili e giustificabili, da intendersi quali sedi di telelavoro a carico della Regione Piemonte.

A completamento delle articolazioni territoriali sopra descritte, si citano gli uffici con sede specifica e precisamente:

- l'Ufficio di Roma
- l'Ufficio di Bruxelles
- la sede di Cuneo del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera
- il Settore Sismico con sede a Pinerolo

L'istituzione o la modificazione delle Unità territoriali e dei Presidi è effettuata dal Segretario generale sentite le direzioni interessate, previa istruttoria dei settori competenti in materia di organizzazione e del patrimonio regionale su proposta del direttore. Quest'ultimo è tenuto a motivarne la richiesta di formalizzazione. Detta articolazione integra e specifica i provvedimenti di organizzazione di istituzione delle strutture organizzative. In sede di prima applicazione viene effettuata una ricognizione delle strutture organizzative aggiornate alle ultime modifiche, unitamente all'individuazione per ciascuna delle eventuali articolazioni territoriali

c) **Indirizzi di gestione del personale.**

La sede di lavoro del dipendente regionale viene definita nel contratto individuale di lavoro e con successivi eventuali provvedimenti di mobilità interna, nel contesto delle strutture organizzative e delle articolazioni su indicate, ove la sede di lavoro sia diversa dal capoluogo regionale. E' fatta salva la specifica disciplina del lavoro a distanza.

Ai fini del controllo dell'osservanza degli obblighi cui è tenuto ciascun dipendente, la/le Direzione/i responsabile/i del presidio e/o delle ubicazioni di telelavoro possono avvalersi, in ottemperanza all'obbligo di collaborazione nei confronti dell'Amministrazione che ciascun dirigente ha, della dirigenza regionale operante a livello decentrato o in missione, oltre che del ruolo di coordinamento del personale attribuibile ai funzionari nei limiti della regolamentazione regionale.

Il personale addetto ai servizi generali operativi (uscieri, autisti, centralinisti, ecc.) presente negli uffici decentrati viene assegnato funzionalmente ad un responsabile di struttura territoriale.

- d) **Adeguamento della disciplina della mobilità interna all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e smi.**

I criteri di mobilità interna (di cui alla DGR n. 33-6812 del 2.12.2013) sono integrati, previo confronto sindacale, con la esplicita previsione dell'esercizio della facoltà datoriale della mobilità (in capo a ciascun direttore per la mobilità interna alla direzione, in capo al direttore competente in materia di Personale per la mobilità interdirezionale). La stessa viene attuata dopo aver esperito le ordinarie procedure di mobilità volontaria (ricerca di professionalità, mobilità concordata, utilizzo della BDP, ecc.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)